

Codice A1717A

D.D. 28 novembre 2025, n. 1052

Approvazione del Regolamento d'uso del Marchio "PiemonteIS - Eccellenza Piemonte".



ATTO DD 1052/A1717A/2025

DEL 28/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1717A - Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare

OGGETTO: Approvazione del Regolamento d'uso del Marchio "PiemonteIS - Eccellenza Piemonte".

Premesso che la Legge regionale 1/2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale", all'articolo 39 – Valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari, stabilisce che la Regione Piemonte:

- promuove la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana con specificità di processo e di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa europea e statale;
- valorizza le produzioni agricole ed agroalimentari e il paesaggio rurale del Piemonte attraverso l'attivazione di misure specifiche di sostegno ed il riconoscimento, l'indirizzo ed il coordinamento delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino, delle Cantine comunali e delle Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte;
- valorizza le produzioni agricole ed agroalimentari ed il paesaggio rurale del Piemonte attraverso l'individuazione dei Distretti del cibo, al fine di coniugare le attività economiche con la cultura, la storia, la tradizione e l'offerta turistica locale.

Considerato che le filiere agroalimentari del Piemonte si caratterizzano per una vasta gamma di produzioni di eccellenza, molte delle quali già riconosciute e tutelate dai regimi di qualità nazionali e/o dell'Unione Europea.

Poiché la frammentazione dell'offerta, ed in particolare delle attività di comunicazione e promozione, determinano una ridotta visibilità sui mercati, specie su quelli internazionali, dei prodotti agroalimentari di qualità piemontesi.

Ritenuto che la creazione di un marchio regionale da utilizzare in modo univoco e coordinato potrebbe pertanto rappresentare un aiuto concreto per affrontare queste difficoltà, contribuendo a

rafforzare la coerenza e l'efficacia della comunicazione.

Vista la legge regionale n. 63/1978 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste" che, all'articolo 41, commi 6 e 7, sancisce che l'Amministrazione Regionale può svolgere, direttamente o avvalendosi di Enti, Associazioni, Istituzioni e Società specializzate, azioni promozionali di propaganda dei prodotti agricoli e zootecnici, e può inoltre intervenire con contributi per l'attuazione di iniziative promozionali realizzate da Enti ed Istituzioni pubbliche o a maggioranza pubblica, oppure da Associazioni di produttori agricoli riconosciute, da Consorzi di tutela e da altri Consorzi a larga base associativa.

Considerato che, dal combinato disposto dell'articolo 109, comma 5, e dell'articolo 110, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 1/2019, risulta che fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 della medesima legge regionale, da prevedere su base pluriennale, con aggiornamento triennale o comunque non oltre i cinque anni, resta in vigore la legge regionale n. 63/1978.

Preso atto che, con determinazione dirigenziale n. 1064 del 23/12/2024 è stato affidato il servizio di ideazione di una campagna di promozione e comunicazione caratterizzata dalla definizione di un brand "Piemonte" nell'ambito di un progetto di valorizzazione della filiera corta e dei prodotti locali piemontesi.

Vista la determinazione dirigenziale n. 242 del 19/03/2025, con la quale è stato affidato il servizio di comunicazione e ufficio stampa per il lancio del brand "Piemonte".

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2025, n. 6-1421 che:

- ha rilevato, a seguito di analisi tecnica, l'opportunità di individuare alcune direttrici nell'azione regionale, garantendo una maggiore efficacia dei rapporti e dei collegamenti intercorrenti tra le attività di promozione e valorizzazione in ambito agroalimentare, ad esempio in tema di ricerca e sperimentazione di innovazione e di integrazione di filiera, rendendoli sempre più coerenti con l'evoluzione dell'agricoltura piemontese, attraverso la approvazione di una Misura specifica;
- ha approvato la Misura denominata "Sviluppo del sistema agroalimentare piemontese di qualità, anni 2025-2026-2027" (nel seguito, Misura), ed ha demandato alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della misura stessa, conformemente a quanto specificato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della Deliberazione della Giunta Regionale approvata.

Dato atto che la Misura prevede, tra le azioni che si svolgeranno nel triennio 2025-2027, la creazione di un brand regionale in grado di rappresentare l'identità collettiva delle produzioni locali di qualità, ovvero l'adesione ai sistemi europei di certificazione territoriale, la qualità artigianale, la sostenibilità ambientale, la stagionalità e il legame culturale e storico con il territorio.

Ritenuto che il brand regionale rappresenta uno strumento di coesione, grazie al quale sarà possibile uniformare gli standard di comunicazione tra i vari attori del sistema agroalimentare, aumentare la visibilità dei prodotti piemontesi sul mercato nazionale e su quelli internazionali, accrescendone pertanto la riconoscibilità e, più in generale, la competitività.

Preso atto che il brand regionale oggetto delle attività della Misura è stato identificato e declinato nelle versioni:

- Marchio collettivo "PiemonteIS";
- Marchio individuale "PiemonteIS - Eccellenza Piemonte".

Considerato che:

- il Marchio “PiemonteIS” sarà utilizzato sui prodotti agricoli e agroalimentari piemontesi aventi particolari caratteristiche qualitative e/o realizzati con metodi di produzione peculiari, come ad esempio:

- i prodotti afferenti ai regimi di qualità nazionali e dell’Unione Europea ufficialmente riconosciuti;
- i prodotti inseriti nell’elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
- i prodotti contrassegnati dall’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna”;
- i prodotti appartenenti ad altri regimi di certificazione volontaria della qualità;

- il Marchio "PiemonteIS - Eccellenza Piemonte" sarà utilizzato nello svolgimento di attività, eventi e manifestazioni, a scopo comunicativo e promozionale, quale strumento idoneo al raggiungimento degli obiettivi di:

- valorizzazione del patrimonio agroalimentare regionale;
- tutela della qualità e della tipicità delle produzioni di eccellenza;
- supporto della competitività delle imprese locali;
- sviluppo dell’economia regionale.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 436 del 23/5/2025, con cui è stato affidato all'operatore economico Saglietti Bianco l’incarico per la realizzazione del servizio di registrazione e deposito del Marchio collettivo "PiemonteIS" e del Marchio individuale "PiemonteIS - Eccellenza Piemonte".

Dato atto che:

- il deposito del Marchio collettivo “PiemonteIS” presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è avvenuto in data 5 agosto 2025, con numero di deposito 302025000126223, e che il relativo Regolamento d’uso verrà depositato entro i termini previsti dalla normativa;

- il deposito del Marchio d’impresa “PiemonteIS – Eccellenza Piemonte” è avvenuto in data 7 agosto 2025, con numero di deposito 302025000127540.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2025, n. 23-1686, con cui sono stati approvati i criteri e le procedure per la concessione d’uso del Marchio “PiemonteIS – Eccellenza Piemonte”.

Ritenuto opportuno approvare il Regolamento d’uso del Marchio “PiemonteIS – Eccellenza Piemonte”, che definisca, tra l’altro, i Soggetti legittimati a utilizzare il Marchio, i relativi impegni ed obblighi, le condizioni e le modalità d’uso, oltre alle condizioni per la concessione dell’autorizzazione.

Vista la DGR n. 20 - 6877 del 15 maggio 2023 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di

conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15- 4621".

Dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-811 del 25 gennaio 2024.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 17 del D. Lgs.165/2001 e s.m.i.;
- Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., e la legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale mediante la normativa di cui in premessa, al fine di procedere ai successivi adempimenti, sulla base delle considerazioni svolte;

DETERMINA

di approvare il Regolamento d'uso del Marchio "PiemonteIS – Eccellenza Piemonte", in allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2025 n. 6-1421 e degli atti in essa citati.

Il presente provvedimento non dispone nuovi impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it, nella sezione Amministrazione trasparente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A1717A - Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare)
Firmato digitalmente da Daniela Caracciolo

Allegato

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO “PIEMONTEIS - ECCELLENZA PIEMONTE”

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento d'uso definisce le condizioni e le modalità d'uso del marchio d'impresa italiano: “**PIEMONTEIS - ECCELLENZA PIEMONTE**”, depositato in data **07.08.2025**, con numero di domanda **302025000127540** nelle classi **35, 41 e 43** (nel seguito, “**il Marchio**”).
2. Il Regolamento definisce, inoltre, i servizi a cui è destinato il Marchio, i requisiti dei soggetti che richiedono l'autorizzazione all'uso del marchio, e le sanzioni in caso di inadempienza a quanto disciplinato nel presente Regolamento.

Articolo 2

Titolarità e finalità del Marchio

1. Unico Titolare del Marchio è la **Regione Piemonte** (P. IVA 02843860012 - C.F. 80087670016) (nel seguito, “**Titolare**”) con sede legale e operativa corrente in Piazza Piemonte 1; 10127 - Torino (Italia). La rappresentanza generale del Titolare spetta al Presidente della Giunta Regionale o ad altro Soggetto da questi delegato.
2. La finalità del Marchio è quella di promuovere, valorizzare, sostenere e diffondere in Italia e all'estero le produzioni agricole e agroalimentari del Piemonte. In particolare, rientrano tra gli scopi del Marchio:
 - a) consentire al consumatore una rapida identificazione dei prodotti di eccellenza piemontesi;
 - b) favorire la conoscenza della cultura e della tradizione agricola, agroalimentare ed enogastronomica piemontese e il suo legame inscindibile con il territorio;
 - c) sviluppare sinergie tra le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti piemontesi.
3. Il Titolare del Marchio, si impegna a:
 - farsi promotore di azioni informative e pubblicitarie del Marchio, operando in base a criteri di imparzialità;
 - promuovere e sostenere, direttamente o per il tramite di Enti e organizzazioni pubbliche e private, la diffusione e la valorizzazione del Marchio;
 - incentivare all'uso del Marchio i soggetti che rispettano i requisiti del presente Regolamento.

Articolo 3

Rappresentazione, descrizione e riproduzione del Marchio

1. Il Marchio consiste nella dicitura “**PIEMONTEIS - ECCELLENZA PIEMONTE**”.
2. Il Marchio potrà essere riprodotto esclusivamente nelle modalità definite dal Titolare; non sono permesse alterazioni, modifiche e/o riproduzioni parziali del Marchio.
3. Il Soggetto Legittimato, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti, potrà usare il Marchio in una delle seguenti versioni (orizzontale o verticale):



Articolo 4

Servizi coperti dal Marchio

1. Il Marchio identifica e copre i Servizi (nel seguito, “**Servizi**”) delle Classi **35**, **41** e **43** – in accordo alla Classificazione di Nizza – come indicati nella suddetta domanda di marchio italiano e susseguente registrazione. L’elenco completo dei Servizi è disponibile in documento separato (**All. 1**).

Articolo 5

Soggetti Legittimati a usare il Marchio

1. L’uso del Marchio è soggetto all’ottenimento di un’autorizzazione (nel seguito, “**Autorizzazione**”) da parte del Titolare ed è consentito nei limiti stabiliti dal presente Regolamento.
2. I Soggetti Legittimati all’uso del Marchio (nel seguito, “**Soggetti Legittimati**”) sono:
 - le imprese agricole e/o agroalimentari, in forma singola o associata, nelle forme riconosciute dalla legge (ad esempio Consorzi, Società consortili, Cooperative, ecc.);
 - gli Enti Pubblici o i soggetti ad essi assimilati (ad esempio ATL, CCIAA, Distretti del cibo, enoteche, Strade del vino e del cibo, ecc.);
 - le associazioni di categoria, anche non riconosciute;
 - gli esercizi commerciali e turistici;
 - gli esercizi della ristorazione;
 - le persone, fisiche o giuridiche;

che svolgono attività in accordo al presente Regolamento, offrendo i Servizi di cui all'Art. 4.

3. I Soggetti Legittimati devono soddisfare contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

- a) avere sede in Piemonte;
- b) essere iscritti al Registro delle Imprese;
- c) essere in regola con il pagamento del diritto dovuto per la concessione dell'Autorizzazione, se previsto;
- d) si impegnano a rispettare quanto previsto dal presente Regolamento, a condividerne gli scopi e le finalità, a non compiere alcun atto od omissione che possa danneggiare o ledere, in alcun modo, la reputazione del Marchio;
- e) il titolare o il legale rappresentante non devono aver ricevuto condanne penali per reati contro l'industria, il commercio, per violazione della concorrenza, per reati contro la fede pubblica o la proprietà intellettuale, per associazione mafiosa, lavoro minorile o frode fiscale.

Articolo 6

Condizioni che governano l'uso del Marchio

1. Il Marchio deve essere usato esclusivamente come stabilito dall'Art. 3 e soltanto per contrassegnare i Servizi come indicati nell'Art. 4 del presente Regolamento.
2. Il Marchio può essere usato per la partecipazione, l'organizzazione, la realizzazione e la promozione di un'attività/evento/manifestazione (nel seguito, "**Evento**") che abbia come scopo quello di far conoscere le caratteristiche qualitative, i processi produttivi e i territori di origine dei prodotti agroalimentari di eccellenza del Piemonte.
3. In particolare, i Servizi forniti potranno riferirsi esclusivamente a prodotti agricoli e/o agroalimentari aventi particolari caratteristiche qualitative e/o realizzati con metodi di produzione peculiari, come elencati nella domanda di marchio collettivo italiano e susseguente registrazione



"**PiemonteIS**", depositata in data **05.08.2025**, con numero **302025000126223** (nel seguito, "**Marchio Collettivo**"). L'elenco dei suddetti prodotti è consultabile alla pagina web dedicata del Titolare (nel seguito, "**Pagina Web Dedicata**").

4. Il Marchio potrà essere usato in abbinamento al marchio d'impresa, alla ditta, all'insegna, alla ragione o denominazione sociali e/o ad altri segni distintivi dei Soggetti Legittimati, laddove gli

stessi non possano dare luogo a rischio di confusione o di associazione con il Marchio o con singoli elementi dello stesso.

5. Il Marchio potrà essere apposto ovunque il Soggetto Legittimato lo ritenga opportuno, nel rispetto delle specifiche indicate nel presente Regolamento, purché egli sia stato autorizzato dal Titolare. Eventuali deroghe dovranno essere espressamente autorizzate.

6. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ai Soggetti Legittimati è conferito anche il diritto di fare uso del Marchio:

- a. Mediante apposizione sull'insegna e/o sulla vetrina del proprio esercizio, negli ambienti dello stesso, nonché *on-line* sul proprio sito Internet;
- b. Mediante riproduzione sulla propria carta intestata, sugli *shoppers*, sul materiale pubblicitario/promozionale;
- c. Mediante riproduzione sul materiale adibito all'esercizio dell'attività commerciale (ad es. locandine, espositori, cataloghi, brochure);

solo ed esclusivamente in riferimento ai Servizi come indicati nell'Art. 4 del presente Regolamento.

7. Il Titolare potrà in qualsiasi momento verificare che l'uso del Marchio da parte del Soggetto Legittimato sia conforme ai principi e ai requisiti prescritti per l'uso dello stesso.

8. Il Soggetto Legittimato si impegna, a semplice richiesta del Titolare, a prestare la propria collaborazione e disponibilità per le finalità che precedono.

9. Il Soggetto Legittimato si impegna altresì a segnalare tempestivamente al Titolare qualsiasi violazione dei propri diritti sul Marchio di cui venga a conoscenza, nonché ogni altro atto di concorrenza sleale compiuto da terzi, così da consentire al Titolare di intraprendere le azioni di difesa e tutela ritenute opportune nel comune interesse.

10. Eventuali condotte del Soggetto Legittimato che contravvengano alle disposizioni di cui al presente Articolo, nonché il riscontrato uso del Marchio in assenza di uno o più degli occorrenti requisiti, determineranno le rispettive conseguenze di cui agli Artt. 9 - 11.

Articolo 7

Condizioni per la concessione dell'Autorizzazione

1. Responsabile dell'istruttoria sulla concessione dell'Autorizzazione è il Settore competente in materia di valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari della Regione Piemonte (nel seguito, "**Settore**"), ovvero altro soggetto da questi delegato.

2. I Soggetti Legittimati interessati ad ottenere l'Autorizzazione devono inoltrare formale comunicazione, compilando il modulo specificamente predisposto (nel seguito, "**Comunicazione**"), reso disponibile alla Pagina Web Dedicata. La Comunicazione, corredata della necessaria documentazione, dovrà essere trasmessa nelle modalità ivi stabilite e nei termini indicati *infra*.

3. La Comunicazione contiene necessariamente i seguenti dati e le seguenti informazioni: dati identificativi e natura del Soggetto Legittimato; Evento o gruppo/ciclo di Eventi per cui è richiesta l'Autorizzazione; data/e di svolgimento e durata dello stesso; prodotti (come definiti all'Art. 6.3 del presente Regolamento) e Servizi per cui è richiesta l'Autorizzazione.
4. La Comunicazione può essere presentata in riferimento a un singolo Evento o, al più, per un gruppo/ciclo di Eventi nel caso questi possano essere considerati coerentemente correlati ed abbiano un'unica valenza comunicativa e/o promozionale.
5. Con la Comunicazione, il Soggetto Legittimato dichiara il possesso di tutti i requisiti indicati all'Art. 5 del presente Regolamento, e si impegna a rispettarli per l'intera durata dell'Evento o del gruppo/ciclo di Eventi per cui viene richiesta l'Autorizzazione.
6. La Comunicazione deve essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'Evento o del gruppo/ciclo di Eventi per cui viene richiesta l'Autorizzazione.
7. Il Settore, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della Comunicazione, qualora questa soddisfi tutti i requisiti richiesti, concede l'Autorizzazione, dandone comunicazione al Soggetto Legittimato. In caso di mancato riscontro da parte del Settore, trascorso il suddetto termine, l'Autorizzazione è da considerarsi concessa per tacito assenso.
8. Entro il medesimo termine, qualora la Comunicazione non soddisfi i requisiti richiesti, il Settore può richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla stessa e/o alla documentazione a essa allegata, ovvero esprimere formalmente il diniego all'Autorizzazione, dandone debita motivazione al Soggetto Legittimato e definendo i termini per fornire una risposta.
9. È facoltà del Settore consentire deroghe alle tempistiche sopra riportate per Eventi ritenuti di particolare complessità o in motivate occasioni di urgenza che, oggettivamente, non ne consentirebbero il rispetto.
10. L'Autorizzazione, in deroga al comma 2 del presente Articolo, è concessa automaticamente ai soggetti legittimati all'uso del Marchio Collettivo di cui all'Art. 6.3. Essi sono, in ogni caso, tenuti all'invio della Comunicazione e si impegnano a rispettare le condizioni e le modalità d'uso del Marchio, accettando altresì lo svolgimento dei controlli previsti dal presente Regolamento.
11. L'Autorizzazione non è esclusiva e viene concessa a titolo gratuito. Il Titolare potrà successivamente subordinare la relativa concessione al versamento di un contributo a copertura totale o parziale delle spese di gestione del Marchio.

Articolo 8

Impegni e obblighi del Soggetto Legittimato

1. Il Soggetto Legittimato sarà soggetto a controlli, ispezioni e verifiche, da parte del Titolare o di altro soggetto da questi delegato, circa il possesso e il mantenimento dei requisiti richiesti dal Regolamento per la concessione dell'Autorizzazione, anche successivamente a detta concessione.

2. I Soggetti Legittimati si impegnano a rispettare le condizioni e le modalità di uso del Marchio previste nel presente Regolamento e ad accettare lo svolgimento dei controlli che si rendono a tal fine necessari.

3. In particolare, i Soggetti Legittimati:

- non possono cedere l'Autorizzazione, concedere sub-autorizzazioni, o altrimenti disporre del Marchio nei confronti di terzi;
- autorizzano il Titolare all'acquisizione e alla verifica dei documenti, dei dati e delle informazioni, anche personali, ritenuti da questo necessari per il rilascio dell'Autorizzazione e per lo svolgimento dei relativi controlli;
- sono tenuti a cessare ogni uso del Marchio nel momento stesso in cui dovessero venire a mancare i requisiti richiesti, dandone comunicazione al Titolare entro 10 (dieci) giorni dal manifestarsi del fatto.

4. Qualora il Soggetto Legittimato venga a conoscenza di violazioni nell'uso del Marchio, egli si impegna a darne immediata comunicazione scritta al Titolare, facendosi parte diligente e collaborando con quest'ultimo, qualora richiesto.

5. Le condizioni sopra elencate devono essere rispettate da tutti i soggetti che fanno uso del Marchio e ai quali sia stata concessa l'Autorizzazione a norma del presente Regolamento.

Articolo 9

Durata, recesso e revoca

1. L'Autorizzazione ha una durata limitata all'Evento o al gruppo/ciclo di Eventi per cui è stata concessa. Fanno fede i termini come indicati nella comunicazione in cui il Titolare concede l'Autorizzazione oppure, in assenza di questa, i termini indicati nella Comunicazione. Eventuali proroghe dovranno essere espressamente autorizzate dal Titolare.

2. Nel caso di Eventi che, nell'arco di un anno, avvengono a cadenza periodica (ad es. cadenza settimanale/mensile/plurimensile), e al persistere dei requisiti e delle condizioni di cui agli Articoli precedenti, se non si è verificata una delle ipotesi previste e disciplinate dall'Art. 11 e se non è intervenuta una revoca da parte del Titolare o una rinuncia da parte del Soggetto Legittimato, ai sensi del presente Articolo, l'Autorizzazione si intende tacitamente rinnovata per ogni singolo Evento. L'Autorizzazione, in ogni caso, sarà limitata al perdurare dell'Evento o del gruppo/ciclo di Eventi e non avrà efficacia nel periodo tra essi intercorrente.

3. Qualora siano riscontrate irregolarità nell'uso del Marchio, controlli e accertamenti saranno effettuati al fine di verificare il mantenimento di tutti i requisiti di cui al presente Regolamento.

4. Nel caso in cui venga rinvenuta la mancanza di uno o più requisiti, il Titolare ha facoltà di revocare l'Autorizzazione *ad nutum*.

5. L'Autorizzazione potrà essere revocata non solo nel caso di inosservanza delle clausole del presente Regolamento, ma anche ogni qualvolta l'uso del Marchio non sia più considerato utile al raggiungimento di una o più delle finalità di cui all'Art. 2. La revoca ha luogo con provvedimento motivato del Titolare.
6. Il Soggetto Legittimato ha diritto di rinunciare all'uso del Marchio, dandone comunicazione scritta al Titolare a mezzo PEC prima dell'inizio dell'Evento.
7. In caso di risoluzione anticipata dell'Autorizzazione per comune accordo delle Parti, decadono automaticamente tutti gli impegni reciprocamente assunti, fatti salvi eventuali rapporti economici e finanziari attivi e passivi.
8. In caso di rinuncia o di revoca dell'Autorizzazione, il Soggetto Legittimato dovrà cessare immediatamente ogni uso del Marchio, indipendentemente da eventuali contestazioni sulla causa di cessazione del rapporto.
9. Il Soggetto Legittimato non matura alcun diritto, né alcuna indennità o risarcimento o compenso, a seguito della sospensione, revoca o cessazione per qualsiasi motivo dell'Autorizzazione, né in conseguenza dell'uso del Marchio. Tutte le spese relative alle attività del Soggetto Legittimato in riferimento al Marchio sono a carico del Soggetto Legittimato stesso.

Articolo 10

Attività di controllo

1. Tutti i Soggetti Legittimati potranno essere assoggettati ad attività di controllo da parte del Titolare e/o di altro soggetto da questi delegato.
2. Il Titolare e/o il soggetto delegato potranno effettuare ispezioni e verifiche finalizzate ad accertare il corretto uso del Marchio e il rispetto del presente Regolamento, nonché la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dai Soggetti Legittimati.
3. Le attività di controllo potranno essere eseguite al momento di ricezione della Comunicazione, al fine di accertare l'effettiva esistenza di tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento.
4. L'esistenza di tali requisiti potrà essere nuovamente verificata al momento del rinnovo dell'Autorizzazione o in qualsiasi altro momento in cui il Titolare e/o il soggetto da questi delegato dovessero ritenere opportuna l'effettuazione.
5. Durante il periodo di vigenza dell'Autorizzazione, e in particolare durante lo svolgimento dell'Evento, il Titolare e/o il soggetto delegato potranno altresì effettuare controlli presso i Soggetti Legittimati al fine di accertare il rispetto dei requisiti e la correttezza delle informazioni inserite nella Comunicazione.
6. Modalità specifiche di effettuazione dei controlli potranno essere definite in apposite Linee Guida predisposte dal Settore Competente.

Articolo 11

Sanzioni

1. Qualora, da parte del Titolare siano riscontrate irregolarità nell'uso del Marchio e/o in caso di violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, saranno applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

- diffida e/o sospensione dell'Autorizzazione: nel caso di atti di lieve entità, in cui si rilevi buona fede da parte del Soggetto Legittimato nell'uso del Marchio, che non danneggino, pregiudichino o altrimenti ledano l'immagine del Marchio e/o del Titolare;
- revoca dell'Autorizzazione: nel caso di atti di non scarsa importanza, gravi o gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e/o che danneggino, pregiudichino o altrimenti ledano l'immagine del Marchio e/o del Titolare, in caso di uso illecito, ingannevole o fraudolento del Marchio, o in caso di impossibilità a effettuare i controlli per causa imputabile al Soggetto Legittimato, nonché nel caso in cui perdurino comportamenti scorretti (*vide supra* Art. 9.9);
- sanzioni amministrative pecuniarie (nel rispetto delle norme di legge).

2. Il provvedimento di sospensione potrà essere revocato solamente quando il Titolare avrà accertato il cessare della violazione. Nel caso la violazione non venga rimediata durante il periodo di sospensione, il Titolare potrà revocare l'Autorizzazione, comunicando al Soggetto Legittimato che intende avvalersi della presente clausola.

3. È fatto salvo il diritto del Titolare al risarcimento di eventuali danni e ogni altro diritto.

4. Ogni comunicazione tra Titolare e Soggetto Legittimato dovrà avvenire esclusivamente per iscritto e a mezzo PEC.

5. In caso di revoca o cessazione per qualsiasi motivo dell'Autorizzazione, i Soggetti Legittimati non potranno più usare il Marchio né ogni materiale che riproduce il medesimo, fino a una eventuale concessione *ex novo* della stessa.

6. In caso di violazioni di grave entità, il Titolare potrà intraprendere le iniziative legali che ritiene più opportune.

Articolo 12

Reclami

1. Il Soggetto Legittimato può presentare un reclamo al Titolare entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della decisione di sospensione o di revoca dell'Autorizzazione di cui all'Articolo precedente, specificando i motivi per cui dissente dalla citata decisione.

2. Il Titolare provvede entro 15 (quindici) giorni a convocare il Soggetto Legittimato e decide entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione. La decisione emessa è inappellabile e insindacabile.

Articolo 13

Modifiche

1. Il Titolare ha la facoltà di apportare in qualsiasi momento modifiche al presente Regolamento, dandone comunicazione sul “Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Articolo 14

Responsabilità

1. Il Soggetto Legittimato resta il solo e unico responsabile del proprio operato, nonché del rispetto delle prescrizioni/disposizioni sancite dalle normative e dalle regolamentazioni da ottemperare nell'esercizio della propria, restando il Titolare esonerato senza eccezioni da qualsiasi tipo di responsabilità e/o onere anche di garanzia. Il Soggetto Legittimato resta, in ogni caso, il solo ed esclusivo responsabile nei riguardi di sé stesso e di qualsivoglia soggetto terzo, sia per tutto quanto concerne il regolare/corretto svolgimento della propria attività – ivi compresi caratteristiche e requisiti dei Servizi da essa forniti – sia per la corrispondenza/conformità del proprio operato e dei propri Servizi alle disposizioni e prescrizioni normative applicabili, alle aspettative dei consumatori e dei terzi in assoluto.
2. Il Titolare, nei limiti di legge, è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti dei Soggetti Legittimati nei seguenti casi:
 - a. per cause di nullità del Marchio;
 - b. per cause di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del Marchio;
 - c. per cause di violazione dei diritti di Marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso del Marchio.
3. Il Soggetto Legittimato si impegna inoltre a manlevare il Titolare da qualsiasi richiesta di danni o altra pretesa di terzi relativa ai Servizi forniti dal Soggetto Legittimato stesso.

Articolo 15

Foro competente

1. Qualsiasi controversia nascente dall'accordo tra il Titolare e i Soggetti Legittimati ai sensi del presente Regolamento sarà preventivamente sottoposta al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Torino.
2. Nell'ipotesi in cui il tentativo fallisca, la controversia sarà risolta tramite il ricorso ad un arbitrato disciplinato dal Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Torino.
3. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento.

ALLEGATO 1

ELENCO SERVIZI MARCHIO “PIEMONTEIS - ECCELLENZA PIEMONTE”

Classe 35: Dimostrazione di prodotti per scopi promozionali; Distribuzione di flyer, brochure, stampe e campioni a scopo promozionale; Esposizione commerciale di merci per attività promozionali; Gestione e amministrazione aziendale; Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari; Organizzazione di esposizioni e fiere campionarie per scopi aziendali e promozionali; Organizzazione di mostre a fini commerciali; Organizzazione di mostre di fiori e piante per scopi commerciali o pubblicitari; Organizzazione e conduzione di esposizioni a scopi pubblicitari; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Promozione della vendita di prodotti e servizi per conto terzi attraverso eventi promozionali; Promozione di fiere per scopi commerciali; Promozione e gestione di fiere commerciali; Promozione vendite presso punti di acquisto o vendita, per conto terzi; Servizi all'ingrosso in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); Servizi all'ingrosso in relazione a birra; Servizi all'ingrosso in relazione a carni; Servizi all'ingrosso in relazione a dolci; Servizi di consulenza aziendale riguardanti l'apertura di ristoranti; Servizi di consulenza e informazioni in materia di organizzazione e gestione aziendale; Servizi di dimostrazione e di esposizione di prodotti; Servizi di gestione aziendale e consulenza; Servizi di promozione aziendale; Servizi di pubblicità e promozione delle vendite; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi pubblicitari per la promozione di bevande; Servizi pubblicitari, promozionali e di pubbliche relazioni; di vendita al dettaglio di birra; Servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; Servizi di vendita al dettaglio di specialità gastronomiche; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); Servizi di vendita al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a foraggio per animali; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a preparati per bevande; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a preparati per bevande alcoliche; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a prodotti dell'orticoltura; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a carni;

Classe 41: Conduzione di corsi in materia di gestione aziendale; Conduzione di esposizioni per scopi ricreativi; Formazione in materia di esposizione di alimenti; Formazione relativa al settore della ristorazione; Fornitura di attrazioni per visitatori a fini culturali; Fornitura di corsi d'istruzione in materia di dieta; Fornitura di corsi d'istruzione relativi all'industria del turismo; Fornitura d'istruzione in materia di alimentazione; Fornitura di informazioni su attività culturali; Istruzione e formazione inerenti la tutela della natura e dell'ambiente; Istruzione in materia di erogazione di servizi di ristorazione; Insegnamento della cura degli animali nelle mostre di animali domestici; Insegnamento in materia di educazione alimentare; Offerta di servizi didattici su argomenti biologici; Organizzazione d'esposizioni per scopi culturali o educativi; Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Organizzazione e conduzione di attività culturali; Organizzazione e conduzione di esposizioni a scopi didattici; Organizzazione e conduzione di manifestazioni a carattere formativo; Organizzazione e conduzione di manifestazioni di degustazione di vini a scopo ricreativo; Organizzazione e conduzione di manifestazioni di degustazione di vini per scopi didattici; Organizzazione e conduzione di corsi d'istruzione relativi

all'industria dei viaggi; Organizzazione e realizzazione di conferenze, congressi e simposi; Organizzazione e realizzazione di fiere a scopo culturale e didattico; Organizzazione e realizzazione di seminari e workshop [formazione]; Organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi; Organizzazione di manifestazioni culturali di comunità; Organizzazione di mostre per scopi culturali o didattici; Organizzazione di mostre di animali per scopi culturali o didattici; Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Realizzazione di eventi culturali; Realizzazione di mostre a fini didattici; Realizzazione di mostre per scopi d'intrattenimento; Servizi d'informazione in materia d'attività culturali; Servizi d'istruzione in materia di enologia; Servizi d'istruzione in materia di fabbricazione della birra; Servizi d'istruzione in materia di industria agricola; Servizi d'istruzione in materia di tecnologia alimentare; Servizi d'istruzione in materia di zoologia; Servizi d'istruzione per fornitura di workshop in materia di politiche del territorio; Servizi educativi e didattici inerenti le arti e l'artigianato; Servizi relativi a educazione e istruzione; Zoo fattoria con animali domestici;

Classe 43: Alberghi, ostelli e pensioni, alloggi per vacanze e per turisti; Alloggi temporanei; Fornitura di alimenti e bevande attraverso un furgone ristorante; Fornitura di cibi e bevande in ristoranti e bar; Fornitura di locali per fiere ed esposizioni; Fornitura di pasti per consumo immediato; Fornitura di recensioni riguardanti ristoranti e bar; Fornitura di servizi di catering per complessi fieristici ed espositivi; Gastronomie [ristoranti]; Informazioni e consulenza in relazione alla preparazione dei pasti; Preparazione di pasti; Servizi di enoteche; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di alloggi temporanei; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di ristorazione; Servizio fornitura informazioni relative a ristoranti; Servizi di ospitalità [alloggio]; Servizi di ospitalità [ristorazione]; Servizi di ristorazione; Servizi di ristorazione alberghiera; Servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; Servizi di ristorazione mobili; Somministrazione di bevande alcoliche; Somministrazione di bevande in pub che producono in loco la birra che vendono; Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar.